

Trib. Verona, sez. III civile, ordinanza 28 gennaio 2016

Secondo il Tribunale di Verona è necessario chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea se, in caso di controversia in materia di consumo rientrante anche nell'alveo applicativo della mediazione c.d. obbligatoria, va fatta salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11 in tema di ADR (volontaria) per i consumatori e se detta direttiva osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, nelle controversie assoggettate alla disciplina dei consumatori, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, con relativi costi, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.

Corte di Giustizia delle Comunità europee, 18 aprile 2010, IV sezione, C-317/08, C-318/08, C- 219/08, C-320/08

Una normativa nazionale, come quella italiana di cui al d.lg. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) che prevede, come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali relativi a controversie tra fornitori e utenti finali di servizi di comunicazione elettronica, il previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti ad apposite commissioni locali (commissioni regionali di controllo), non contrasta con l'art. 34 della direttiva 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale). L'art. 34, n. 1, della suddetta direttiva, infatti, assegna agli Stati membri l'obiettivo di introdurre procedure extragiudiziali per l'esame delle controversie relative alle questioni contemplate da detta direttiva allo scopo di favorire una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie nonché un decongestionamento dei tribunali. Pertanto, il fatto che una normativa nazionale, non solo abbia introdotto una procedura di conciliazione extragiudiziale, ma abbia reso obbligatorio il ricorso a quest'ultima, prima del ricorso ad un organo giurisdizionale, non è tale da pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo sopra menzionato. Al contrario, una normativa siffatta, poiché garantisce il carattere sistematico del ricorso ad una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie, tende a garantire meglio l'attuazione della direttiva in questione. La previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in materia di servizi di comunicazione elettronica non contrasta neppure con il principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 6, n. 1 della CEDU e di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea purché tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi ingenti, per le parti, ed a condizione che la via telematica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile adottare provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone. Qualora tali condizioni siano rispettate, infatti, la limitazione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, limitazione funzionale alla realizzazione di interessi generali quali la celerità, la non eccessiva onerosità dei giudizi ed il deflazionamento del numero delle cause pendenti davanti agli uffici giudiziari, appare del tutto proporzionata.